

(N. 787)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1954

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'accluso disegno di legge si richiedono le seguenti autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 1954-55:

lire 4.350.000.000 per finanziare i programmi predisposti per le opere pubbliche di bonifica, e

lire 1.600.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario.

La necessità delle suddette autorizzazioni di spesa si appalesa in tutta la sua urgenza, ove si consideri che, esaurite le disponibilità sulle precedenti autorizzazioni, l'Amministrazione dovrebbe cessare ogni attività in materie di opere pubbliche di bonifica, mentre le opere stesse sono da ritenersi indispensabili alla successiva trasformazione fondiaria di

terre sulle quali nuove famiglie potranno insediarsi.

Tale necessità, è stata recentemente rilevata anche in sede parlamentare, ove concordemente si è fatto notare come non possa e non debba lo Stato esimersi dal compiere le opere di cui è cenno, dovendosi considerare, in materia, complementare e non sostitutiva l'azione della Cassa del Mezzogiorno, peraltro limitata a parte del territorio nazionale.

Per quanto si riferisce alla corresponsione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, si fa rilevare che la Amministrazione non può venir meno dal concedere i contributi stessi a coloro che hanno riposto fiducia nei suoi affidamenti, nè esimersi dal concedere i contributi di legge ai proprietari essequenti agli obblighi di trasformazione prevista dai piani generali, con particolare riguardo al miglioramento fondiario della piccola proprietà contadina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5.950.000.000 per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La spesa di cui al precedente comma è destinata:

a) per lire 4.350.000.000 all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica;

b) per lire 1.600.000.000 alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte per lire 4.350.000.000 e lire 1.600.000.000, rispettivamente, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 140 e 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1954-55.